



**Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil**  
**Segreteria Nazionale**

Prot. n. 152/P/2019

Roma, 9 agosto 2019

*Al Ministero dell'Interno*  
*Dipartimento della Pubblica Sicurezza*  
*Segreteria del Dipartimento*  
*Ufficio per le Relazioni Sindacali*  
*Roma*

**OGGETTO: Ufficio Polizia di Frontiera Aerea dell'aeroporto di Treviso (sede disagiata), ripristinare la corresponsione del buono pasto perchè legittima e rispondente a criteri di economicità.**

^^^^^

Come noto, l'Ufficio Polizia di Frontiera Aerea di Treviso è nell'elenco delle c.d. "sedi disagiate", individuate annualmente con apposito decreto ministeriale, dall'anno 2015.

Tuttavia il personale in forza presso il suddetto ufficio, nonostante espressamente individuato dalle numerose circolari ministeriali sull'argomento come destinatario del diritto al beneficio della fruizione della mensa obbligatoria di servizio in quanto "*personale impiegato in servizio d'istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale*" (art. 1 lettera c) Legge 18 maggio 1989 n. 203), ha visto pienamente riconosciuto il proprio diritto solo nel mese di maggio dello scorso anno, quando il Questore di Treviso, con nota Prot. 0001644 Div. A.C. Ctg. 107.1 dell'**8 maggio 2018, autorizzava la possibilità di erogazione dei "ticket restaurant"**, come previsto dalle nuove norme introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, riconoscendo formalmente tale beneficio come insito nella nuova normativa.

Tale Legge di Bilancio, infatti, aderendo alle proposte avanzate dalla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, ha innovato la materia prevedendo specificatamente la possibilità, laddove vi sia l'impossibilità di fornitura del pasto attraverso una mensa di servizio o mediante convenzioni con esercizi di ristorazione senza limite di prezzo a pasto, di erogazione del buono giornaliero "*con esclusivo riferimento al vitto somministrato al personale della Polizia di Stato in servizio presso le sedi disagiate*", fattispecie disciplinata dal citato art. 1 comma 1 lettera c) della Legge 203/1989 (vedasi nota prot. 0000454 del 11.01.2018 della Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria).

La predetta circolare ministeriale precisa altresì che la scelta della tipologia di servizio sostitutivo del pasto va *applicata per l'intero anno tutti i dipendenti* dell'organismo coinvolto.

In data 25 luglio u.s., tuttavia, il Questore di Treviso con nota prot. 0026929 avente per oggetto "Servizio sostitutivo di mensa – Attribuzione buoni pasto (ticket)", facendo riferimento alla circolare ministeriale nr. 555-DOC/B/PS/MAS/M16/3257/19 del 24.06.2019 avente pari oggetto, che richiama i criteri riguardanti la corretta modalità di erogazione del "buono pasto giornaliero" ai fini della puntuale applicazione della disciplina normativa in materia, ha indotto il locale Ufficio Polizia di Frontiera a l'interruzione della corresponsione dei ticket al personale dipendente, *affermando irrealisticamente* che la Questura è in grado di assicurare il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio in favore anche di questo Ufficio solo perché ubicato nello stesso comune.

Tale disposizione del Questore e la conseguente determinazione assunta dall'Ufficio Polizia di Frontiera disattendono sia il disposto della già citata Legge di Bilancio 2018 (tra cui la prescrizione menzionata nella relativa circolare ministeriale secondo la quale la scelta della tipologia di servizio sostitutivo del pasto va applicata per l'intero anno tutti i dipendenti

dell'organismo coinvolto: nel caso di specie il buono pasto) sia quanto contemplato nella circolare ministeriale richiamata dallo stesso Questore che riconosce – contrariamente alle determinazioni assunte – il *diritto alla fruizione del buono pasto* in determinate condizioni:

- *qualora nella sede di servizio sia presente una struttura di mensa alla quale non risulti oggettivamente possibile accedere per motivi logistici o di servizio e non sia altresì possibile stipulare convenzioni con esercizi privati di ristorazione;*
- *nel caso in cui gli orari di chiusura della mensa non consentano al personale, in relazione all'orario di servizio svolto, di fruire della mensa medesima, compreso il caso in cui il dipendente potrebbe fruire del "sacchetto viveri", che gli dovrà essere fornito solo su sua espressa richiesta.*

**Condizioni pienamente presenti per il personale dell'Ufficio Polizia Frontiera**, già accertate in passato e che hanno dato 14 mesi fa – giustamente – avvio al servizio sostitutivo di mensa attraverso il buono pasto.

In questo intervallo temporale non vi è stato alcun cambiamento relativamente alla situazione logistica e strutturale della sede dello Scalo Aereo e della Questura di Treviso, presso cui è ubicata la mensa di servizio.

**Non era possibile 14 mesi fa e non è possibile ancora oggi assicurare a tutto il personale dell'Ufficio Polizia di Frontiera di Treviso la possibilità di poter usufruire della mensa di servizio** a causa delle specifiche esigenze operative e logistiche, del preminente interesse operativo rappresentato dalla sede aeroportuale presso cui si opera e alla relativa preminente tipologia di orario di servizio adottato.

La “ricognizione” asseritamente effettuata a cura del locale Ufficio Tecnico Logistico Provinciale appare quantomeno insoddisfacente, non avendo, per quanto risulta, minimamente interpellato l'Ufficio interessato per verificare preventivamente che le difficoltà presenti e formalmente già segnalate ad aprile 2018 potessero aver subito delle variazioni.

Non solo...

Siffatta decisione del Questore non tiene conto del fatto, non di secondaria importanza, che il personale in servizio all'Ufficio Polizia di Frontiera, essendo questa sede disagiata, **ha diritto alla mensa obbligatoria di servizio/pasto in regime di gratuità/buono pasto per ciascun turno di lavoro prestato** (tranne il quadrante 00,00/07,00) e l'Amministrazione *ha il dovere* di assicurare le condizioni logistiche e temporali affinché ciò si realizzi.

***Tale diritto deve essere effettivamente fruibile e senza alcun onere per l'avente diritto, derivante dall'utilizzo – non previsto e non dovuto – del mezzo proprio.***

Pertanto, nel caso in cui l'Amministrazione intendesse soddisfare tale diritto con la mensa, questa dovrà essere *attivata in loco*, ovvero nei locali dell'Ufficio Polizia di Frontiera.

Nel caso in cui, invece, volesse attivare il servizio sostitutivo di mensa attraverso una convenzione con un esercizio di ristorazione, questo dovrà essere allocato in prossimità dell'Ufficio Polizia di Frontiera.

Diversamente, l'Amministrazione dovrà garantire un servizio di navetta che accompagni (andata e ritorno) il personale – qualunque sia l'orario di lavoro svolto – presso la mensa o altro punto di ristorazione.

Servizio che ad oggi non risulta sia stato predisposto e che, comunque, ove venisse attuato – per le condizioni date –, non sarebbe idoneo a garantire la fruizione del pasto ai colleghi (che è un *obbligo* per l'Amministrazione) che svolgono orario di lavoro 08,00/14,00, atteso che l'orario (14,30) di chiusura della mensa di servizio della Questura non è conciliabile con il tempo necessario per lo spostamento, la consumazione del pasto e l'eventuale rientro in ufficio per prestazioni di lavoro aggiuntive.

Impossibilità alla fruizione del pasto che si rileva anche per il personale impiegato nel turno 17,55/00,08, atteso che la mensa della Questura apre alle ore 18,00, quando già i colleghi sono di servizio e che, ovviamente, non possono interrompere per recarsi a consumare il II ordinario.

Per quanto esposto, il SILP CGIL ritiene *illegittima* la determinazione assunta di interrompere la corresponsione dei buoni pasto per il personale dell'Ufficio Polizia di Frontiera, lesiva del giusto diritto al ristoro.

Determinazione che si colloca in evidente contrasto con la normativa vigente in materia e con le relative direttive impartite da codesto Dipartimento, che richiama all'attenzione di tutti i capi Ufficio l'esigenza di assicurare, alle migliori condizioni, l'effettivo diritto alla fruizione del pasto del personale.

Condizione che per il personale dell'Ufficio Polizia di Frontiera non è assicurata!

E' chiaro che, per le ragioni su esposte, la soluzione del buono pasto in favore del personale dell'Ufficio Polizia di Frontiera sia l'unica modalità che risponda adeguatamente alla prescrizioni sul diritto al vitto e trova il gradimento degli interessati.

Si soggiunge che soluzioni diverse, ove potessero essere praticate, risulterebbero anche antieconomiche per l'Amministrazione:

- il servizio di mensa presso la Questura – ribadiamo non attuabile per le ragioni su esposte – per essere fruito comporterebbe l'impiego per il I e per il II ordinario di un operatore con apposito furgone adibito al trasporto di persone dal luogo di lavoro alla mensa e viceversa;
- il servizio sostitutivo di mensa attraverso convenzione con esercizio di ristorazione – non attuabile (a quanto è dato sapere) per oggettiva difficoltà di individuare un'attività in grado di erogare un pasto completo sette giorni su sette sia per il I che per il II ordinario – competerebbe una spesa certamente superiore alle 7,00 euro del buono pasto.

**Esigiamo, pertanto, il rispetto dei diritti dei poliziotti dell'Ufficio Polizia di Frontiera di Treviso con l'immediato ripristino della corresponsione del buono pasto** (fra l'altro, regolarmente percepito dai colleghi della Guardia di Finanza), nonché il pagamento in tempi brevi di quelli maturati bimestre maggio-giugno 2019, ad oggi liquidati solo parzialmente.

In attesa di urgente riscontro, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

**IL SEGRETARIO NAZIONALE**

(Mario ROSELLI)

